

Osservatorio sulle acque pubbliche e private n. 1/2026

Public and private waters observatory n. 1/2026

di Andrea Giocondi

Abstract [ITA]: il presente numero contiene un massimario delle più rilevanti sentenze depositate dalle principali Autorità Giudiziarie italiane nel primo trimestre 2026 in materia di acque pubbliche e private e di Servizio Idrico Integrato.

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most relevant rulings filed by the most important Italian Courts in the first quarter of 2026 concerning public and private waters and the integrated water service.*

Parole chiave: acque pubbliche e private – servizio idrico integrato – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

Keywords: *public and private waters – integrated water service – jurisprudential developments – regulatory innovation*

SOMMARIO: **1.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Civile relative al primo trimestre 2026. – **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al primo trimestre 2026. – **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Penale relative al primo trimestre 2026. – **4.** Le principali novità normative del primo trimestre 2026. – **5.** *Blue Book 2026:* pubblicazione del volume annuale di settore.

1. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Civile relative al primo trimestre 2026.

- 1)** Cass., Sez. I, ord. 19 gennaio 2026 (ud. 7 gennaio 2026), n. 1106
Servizio Idrico Integrato – Tariffe – Conguagli per partite pregresse – Limiti

In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall’art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 possono riguardare soltanto le somme che, per i periodi anteriori al trasferimento delle funzioni regolatorie all’Autorità, erano già addebitabili agli utenti in base alla disciplina tariffaria vigente al tempo della fornitura, e quindi secondo il D.M. 1 agosto 1996 recante il “Metodo tariffario normalizzato”, restando esclusa l’applicazione retroattiva del nuovo sistema tariffario; il relativo credito del gestore, tuttavia, diviene esigibile solo a seguito dell’approvazione e quantificazione delle partite pregresse da parte dell’Ente d’Ambito o del soggetto competente, sicché da tale momento decorre il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c.

- 2)** Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2025 (ud. 21 ottobre 2025), n. 2995

Concessioni di grande derivazione idroelettrica – Canone binomio – Quota variabile – Ambito applicativo – Irretroattività

Il disposto dell’art. 12, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, si applica a tutte le concessioni di grande

derivazione ad uso idroelettrico, senza distinzione tra concessioni scadute, in corso di validità o di futura assegnazione, poiché la norma non contiene alcuna limitazione soggettiva o temporale e deve essere interpretata unitariamente alle altre disposizioni dell'art. 12, che disciplinano anche concessioni prorogate o tuttora vigenti; ne consegue che le Regioni possono determinare, con propria legge, il canone secondo il criterio binomio e imporre l'obbligo di cessione gratuita di una quota dell'energia prodotta anche ai concessionari titolari di rapporti concessori ancora in corso.

L'introduzione, ad opera della legge sopravvenuta, di un nuovo regime economico della concessione di grande derivazione idroelettrica, mediante canone binomio e obbligo di cessione gratuita di energia, non viola il principio di irretroattività della legge, ove incida soltanto sulle prestazioni future di un rapporto concessorio di durata ancora in corso, senza modificare ex post il fatto genetico del rapporto, risolvendosi in una disciplina immediatamente applicabile agli effetti non ancora esauriti del rapporto stesso.

3) Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2026 (ud. 21 ottobre 2025), n. 3821

Concessioni idroelettriche – Canone binomio e cessione gratuita di energia – Ambito applicativo normativa

L'art. 12, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, convertito nella l. n. 12 del 2019, si applica indistintamente a tutte le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, siano esse scadute, in corso di efficacia o da assegnare, non prevedendo la disposizione alcuna distinzione al riguardo e dovendo la stessa essere interpretata in coordinamento con l'intero art. 12. Ne deriva che le Regioni possono disciplinare con legge il canone concessorio secondo il criterio binomio e imporre ai concessionari anche in attività l'obbligo di cessione gratuita di una quota dell'energia prodotta, in attuazione dei principi di onerosità e proporzionalità del corrispettivo dovuto per l'utilizzo del bene demaniale.

4) Cass., Sez. Un., 18 marzo 2026 (ud. 24 febbraio 2026), n. 6346

Demanio idrico – Accertamento della natura demaniale o privata del bene – Diritti autodeterminati – Giudicato – Giudicato riflesso nei confronti del comproprietario

In tema di demanio idrico, la domanda diretta all'accertamento della natura demaniale o privata di un bene, ovvero alla declaratoria della sua sdemanializzazione, ha ad oggetto un diritto autodeterminato, sicché il rigetto di tale domanda, ancorché fondato su uno specifico fatto costitutivo, fa stato anche in un successivo giudizio tra le stesse parti avente identico *petitum*, pur se fondato su un diverso fatto costitutivo (salvo che sopravvenuto), risultando irrilevante la causa *petendi*.

Il giudicato formatosi sull'accertamento della persistente natura demaniale di un'area preclude non solo la riproposizione della domanda di sdemanializzazione, ma anche la successiva domanda di delimitazione dei confini tra demanio e proprietà privata, venendo meno ogni incertezza sul confine; tale giudicato, pur formatosi tra una sola delle parti e la pubblica amministrazione, esplica efficacia riflessa nei confronti del comproprietario rimasto estraneo al giudizio, quale elemento di prova del fatto storico accertato.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al primo trimestre 2026.

1) Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2026 (ud. 27 novembre 2026), n. 166

Servizio idrico integrato – Gestione autonoma comunale – Deroga al principio di unicità della gestione – Comuni montani – Presupposti – Consenso dell'Autorità d'ambito – Requisiti di efficienza e tutela del corpo idrico – Necessaria sussistenza cumulativa – Interpretazione restrittiva

Nel sistema del servizio idrico integrato delineato dal d.lgs. n. 152/2006, la gestione unitaria d'ambito costituisce la regola, mentre la gestione autonoma comunale integra un'ipotesi derogatoria di stretta interpretazione, ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 147, comma 2-*bis*. Ne consegue che, per i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la salvaguardia della gestione autonoma presuppone il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 148, comma 5, nel testo risultante dalla novella del 2008, ivi compreso il previo consenso dell'Autorità d'ambito, che non può formarsi per *silentium*, trattandosi di materia sottratta all'operatività del silenzio-assenso. Parimenti, la deroga di cui all'art. 147, comma 2-*bis*, lett. b), richiede la contestuale sussistenza dei requisiti normativamente previsti, da accertarsi in concreto e in termini sostanziali, con la conseguenza che l'assenza di adeguati standard di efficienza gestionale, di misurazione dei consumi, di contenimento delle perdite idriche e di tutela del corpo idrico esclude la possibilità di mantenere la gestione in forma autonoma.

2) Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2026 (ud. 11 febbraio 2026), n. 1341

Incentivi per fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici – Qualificazione dell'impianto

Ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. 6 luglio 2012, l'impianto idroelettrico alimentato dal deflusso minimo vitale (DMV) rilasciato da una diga o da un invaso artificiale va qualificato come impianto "a bacino" e non come impianto "ad acqua fluente", poiché beneficia di un flusso costante e programmabile derivante dall'opera di accumulo a monte, con conseguente possibilità per il produttore di prevedere e organizzare la produzione energetica.

3) Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026 (ud. 4 dicembre 2025), n. 2164

Servizio idrico integrato – Regolazione tariffaria – Principio del *full cost recovery* – Rilevanza – Limiti

Il principio del recupero integrale dei costi nel servizio idrico integrato non implica il riconoscimento automatico di ogni costo sostenuto dal gestore, ma richiede che la regolazione tariffaria assicuri l'equilibrio economico-finanziario della gestione, escludendo tendenzialmente i costi derivanti da scelte inefficienti e tenendo conto, oltre che dei costi operativi e finanziari, anche dei costi ambientali, della risorsa e delle ricadute sociali.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Penale relative al primo trimestre 2026.

1) Cass., Sez. III, 17 febbraio 2026 (ud. 21 gennaio 2026), n. 6294

Delitti contro l'ambiente – Impedimento del controllo – Art. 452-*septies* c.p. – Attività di vigilanza ambientale – Ostacolo doloso

Integra il delitto di impedimento del controllo di cui all'art. 452-*septies* c.p. la condotta di chi, con comportamento doloso e concretamente ostruzionistico, impedisca o intralci l'attività di vigilanza e controllo ambientale, anche sottraendo la strumentazione dei tecnici incaricati o comunque rendendo impossibile l'esecuzione delle verifiche programmate. La fattispecie tutela il regolare svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza ambientale, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto operante, purché esso svolga attività strumentale a tali funzioni. Ne consegue che la contravvenzione di cui all'art. 137, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 conserva carattere residuale e può trovare applicazione solo quando il fatto non integri il più grave reato di cui all'art. 452-*septies* c.p., in particolare ove manchino il dolo o l'effettivo evento di intralcio, elusione o compromissione del

controllo.

2) Cass., Sez. III, 23 febbraio 2026 (ud. 11 febbraio 2026), n. 7066

Inquinamento ambientale – Art. 452-*bis* c.p. – Evento di danno – Deterioramento o compromissione significativi e misurabili – Prova – Accertamenti tecnici non necessari – Gestore di fatto dell’impresa – Configurabilità

In tema di inquinamento ambientale, il delitto di cui all’art. 452-*bis* c.p. è reato di danno e richiede una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, nozione che esprime un’alterazione effettiva, apprezzabile e oggettivamente rilevabile del bene protetto. La prova dell’evento non postula necessariamente accertamenti tecnico-scientifici, potendo essere desunta dalle concrete circostanze del fatto quando il danno risulti di macroscopica evidenza. Risponde del reato anche il gestore di fatto dell’impresa da cui provengano gli sversamenti abusivi, ove l’esercizio dei poteri gestori emerga da elementi univoci, quali la presenza costante ai controlli, la sottoscrizione dei verbali e la spendita della qualità di responsabile dell’azienda.

4. Le principali novità normative del primo trimestre 2026.

1) **d.m. MASE 22 dicembre 2025**, pubblicato in GURI, serie generale, n. 2 del 3.1.2026, recante «Rideterminazione, per il biennio 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2027, del sovracanone da corrispondere ai comuni rivieraschi e ai consorzi dei bacini imbriferi montani (BIM)».

a. Acque pubbliche in senso concessorio – aggiornamento del sovracanone BIM per il biennio 2026-2027

Il decreto interviene sul versante più tradizionale delle acque pubbliche come bene oggetto di derivazione e concessione, rideterminando il sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice. La misura viene fissata, per il biennio 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2027, in euro 36,87 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta. Si tratta, dunque, di un aggiornamento che incide direttamente sul regime economico delle derivazioni di acqua pubblica e sui correlati rapporti patrimoniali con i territori interessati.

La misura è tutt’altro che marginale perché si colloca all’interno della disciplina delle utilizzazioni economiche delle acque pubbliche, confermando come anche nel 2026 il legislatore continui ad agire, almeno in parte, mediante leve economiche collegate al titolo concessorio.

2) **d.m. MASE 24 dicembre 2025**, pubblicato in GURI, serie generale, n. 38 del 16.2.2026, recante «Criteri di riparto del fondo finalizzato a sostenere investimenti nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque reflue in attuazione dell’articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

a. Depurazione e riuso – il decreto dà attuazione al fondo di settore e rafforza il nesso con il SII. Questa è, verosimilmente, la novità più significativa del trimestre sul piano idrico-ambientale. Il decreto dà attuazione al fondo destinato a sostenere investimenti nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque reflue, collocando così il tema del riuso non più solo nella logica emergenziale o sperimentale, ma in quella della programmazione ordinaria degli investimenti.

b. Il riuso delle acque reflue viene attratto espressamente nel perimetro del servizio idrico integrato.

Il decreto afferma che il riuso delle acque reflue rientra nella definizione di servizio idrico integrato di cui all’art. 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006. È un passaggio di notevole rilievo, perché contribuisce a consolidare, anche sul piano attuativo e finanziario, una lettura del riuso come attività non esterna o meramente accessoria, ma interna alla filiera del servizio pubblico idrico.

c. Regioni beneficiarie, gestori del SII proponenti, risorse concentrate su 2025-2027.

Il provvedimento individua nelle Regioni i soggetti beneficiari delle risorse, ma al contempo prevede pure che le proposte di intervento provengano dai gestori del SII, secondo una logica che tiene insieme programmazione territoriale e capacità industriale dei gestori. Lo stanziamento complessivo è pari a 60 milioni di euro, di cui 12 milioni per il 2025 e 24 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

d. La clausola del 40% al Mezzogiorno conferma la funzione anche territoriale del fondo.

L'allegato al decreto chiarisce inoltre che il riparto deve rispettare la clausola del 40% a favore del Mezzogiorno; non si tratta, evidentemente, soltanto di un criterio contabile, ma di un indice della volontà di utilizzare il fondo come leva di riequilibrio territoriale in un settore, quello della depurazione e del riuso, ancora segnato da forti divari infrastrutturali, soprattutto dall'oramai noto e consolidato "water divide Nord-Sud".

3) l. 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata in GURI, serie generale, n. 49 del 28.2.2026, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi», entrata in vigore il 1° marzo 2026.

“Milleproroghe” e acqua – tre principali interventi.

In materia idrica, la legge di conversione non realizza una riforma organica, ma introduce tre disposizioni di rilievo, che toccano rispettivamente il riuso irriguo delle acque reflue depurate, il coordinamento con la futura disciplina regolamentare di settore e la continuità gestionale del SII nell'ATO 3 Marche Centro – Macerata. Di seguito le specifiche delle tre disposizioni introdotte:

a. Riuso irriguo – proroga di un altro anno del regime speciale.

La prima novità consiste nella proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del regime speciale relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. La scelta conferma che il legislatore ritiene ancora necessario mantenere in vita una disciplina transitoria e semplificata, evidentemente reputata utile per non rallentare l'impiego delle acque reflue trattate in funzione di contrasto alla scarsità idrica.

b. Coordinamento delle fonti – abrogazione differita del d.m. n. 185/2003.

Il secondo intervento è meno vistoso, ma molto importante sul piano sistematico: la legge stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del futuro regolamento adottato ai sensi dell'art. 99, comma 1, del d.lgs. 152/2006, sarà abrogato il d.m. 12 giugno 2003, n. 185. In questo modo il legislatore prepara il superamento del vecchio regolamento tecnico sul riuso, evitando però vuoti normativi e subordinando l'abrogazione all'effettiva entrata in vigore della nuova disciplina.

c. ATO 3 Marche Centro – Macerata – proroga dell'affidamento in corso del SII con scansione di adempimenti.

La terza novità è una disposizione speciale riferita all'ATO 3 Marche Centro – Macerata: viene prorogato l'affidamento in essere del servizio idrico integrato, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 dicembre 2027. La proroga, però, non è incondizionata, perché è subordinata a una precisa sequenza di adempimenti: VAS e piano d'ambito entro il 30 giugno 2026, atti istruttori sulla modalità di gestione entro il 31 dicembre 2026 ed eventuale proposta di affidamento in house entro il 30 novembre 2027. La norma assume così la forma di una continuità gestoria "a termine", funzionalizzata alla definizione del successivo assetto organizzativo del servizio.

5. *Blue Book 2026: pubblicazione del volume annuale di settore.*

I numeri del Servizio Idrico Integrato in Italia confermano, con particolare nettezza, che il settore idrico nazionale si colloca oggi in una fase di consolidamento istituzionale e industriale non ancora integralmente compiuta. I dati relativi alla governance mostrano infatti un avanzamento significativo

del processo di razionalizzazione: il 94% della popolazione risulta ricompreso nel perimetro degli Enti di governo dell'ambito, mentre circa il 72% è servito da una gestione industriale. Si tratta di evidenze che attestano il progressivo superamento della frammentazione storica del settore e il rafforzamento della dimensione d'ambito quale sede ordinaria di organizzazione del servizio; nondimeno, la persistenza di quote non ancora riconducibili a tale assetto segnala come il percorso di omogeneizzazione istituzionale e gestionale non possa ritenersi definitivamente esaurito. Il quadro che ne emerge è dunque quello di una governance più strutturata rispetto al passato, ma ancora segnata da margini di discontinuità e da asimmetrie territoriali non del tutto riassorbite.

Non meno rilevante è il dato concernente la dinamica degli investimenti, che il volume restituisce in termini particolarmente eloquenti. Il livello degli investimenti raggiunge nel 2023 i 56,7 miliardi di euro, a fronte dei 33 miliardi del 2012, con un incremento del 72%; il valore complessivo degli investimenti riferito al periodo 2012-2023 è pari a 55,2 miliardi di euro. Al di là della consistenza quantitativa, il dato assume rilievo perché documenta il passaggio del servizio idrico da una logica prevalentemente manutentiva a una logica più marcatamente infrastrutturale e programmatica. Tale evoluzione, tuttavia, non autorizza letture eccessivamente lineari: la crescita degli investimenti sembra infatti riflettere, almeno in parte, non solo un rafforzamento della capacità industriale del settore, ma anche la perdurante necessità di colmare ritardi accumulati nel tempo, di adeguare reti e impianti e di accrescere la resilienza del sistema rispetto a pressioni ambientali e climatiche sempre più intense. Sotto questo profilo, il *Blue Book* restituisce l'immagine di un comparto in espansione, ma ancora fortemente assorbito da esigenze di recupero infrastrutturale.

Il profilo che più di ogni altro appare destinato ad assumere rilievo sistemico è, però, quello relativo a depurazione e riuso. Il volume segnala che il 18,8% dei Comuni italiani non è ancora dotato di un sistema fognario, mentre il riuso effettivo delle acque reflue depurate rimane attestato attorno al 5%, nonostante un potenziale teorico notevolmente più ampio. Proprio tale scarto tra disponibilità tecnica della risorsa trattata e suo effettivo impiego rappresenta uno degli elementi più significativi messi in luce dal *Blue Book*. Esso evidenzia come il tema del riuso non possa più essere confinato entro una dimensione residuale o sperimentale, ma debba essere assunto quale indice della maturità complessiva del servizio idrico: maturità che si misura non soltanto nella capacità di captare, distribuire e depurare, ma anche nella possibilità di reinserire la risorsa, una volta trattata, entro circuiti coerenti con esigenze di sostenibilità, sicurezza idrica ed efficienza del sistema. In questa prospettiva, depurazione e riuso cessano di essere segmenti meramente terminali della filiera e si rivelano, piuttosto, come snodi centrali della sua evoluzione funzionale e regolatoria.

Nel suo complesso, il *Blue Book 2026* restituisce dunque l'immagine di un settore più robusto sotto il profilo istituzionale, più capace di investimento e più consapevole della necessità di integrare sostenibilità ambientale e organizzazione del servizio, ma ancora attraversato da squilibri territoriali, persistenti carenze infrastrutturali e da una valorizzazione solo parziale delle potenzialità offerte dal trattamento e dal riuso della risorsa. Il dato forse più rilevante che se ne ricava è che la questione idrica non può più essere letta esclusivamente come problema di gestione del servizio in senso stretto, ma deve essere inquadrata come questione di governance multilivello, di capacità di investimento e di trasformazione della risorsa trattata in fattore effettivo di resilienza del sistema.